

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

28 APR 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 28 APR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCIETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCIII	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. - 523 -

OGGETTO:

Mandato al direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile per il rinnovo della determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1/2000 sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 1930/2003 e per la predisposizione degli atti necessari all'attivazione di una procedura di componimento rimessa ad arbitri che permetta all'Amministrazione Regionale la sottoscrizione di un atto di compromesso ai sensi dell'art. 806 c.p.c..



Oggetto: Mandato al direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile per il rinnovo della determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1/2000 sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 1930/2003 e per la predisposizione degli atti necessari all'attivazione di una procedura di componimento rimessa ad arbitri che permetta all'Amministrazione Regionale la sottoscrizione di un atto di compromesso ai sensi dell'art. 806 c.p.c..

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

PREMESSO CHE:

- con atto di messa in mora del 13 maggio 2004 la società Ecologia Viterbo s.r.l. ha intimato alla Regione Lazio di dare tempestiva esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1930 dell'11 aprile 2003, resa *inter partes* a definizione del ricorso in appello n. 4832/2002 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio sez. I Ter, n. 527/2002 con espresso avvertimento che, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 90, secondo comma del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, avrebbe interposto ricorso di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
- detta sentenza consegue ad un contenzioso aperto dalla società Ecologia 2000 S.p.A. che gestiva l'impianto di preselezione di rifiuti urbani provenienti dai comuni delle Province di Viterbo e Rieti nei confronti della Viterbo Ambiente s.r.l. proprietaria della discarica per sovvalli (rifiuti provenienti dal suddetto impianto di preselezione) a seguito dell'incremento dei costi di smaltimento stabiliti dalla Regione Lazio con determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1/2000;
- la suddetta società, nel ricorso sottoposto al giudizio del Consiglio di Stato, ha lamentato il mancato coinvolgimento nell'istruttoria di determinazione della nuova tariffa di smaltimento e che ciò non ha consentito alla stessa di valutare le conseguenze che l'incremento poteva generare sul proprio equilibrio economico finanziario;
- in particolare l'Ecologia 2000 S.p.A., nel ricorso, ha evidenziato, a supporto della propria tesi, come nella fase istruttoria necessaria per il rilascio della propria autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, la Regione avesse acquisito, valutato ed approvato anche gli elementi finanziari riguardanti le attività di smaltimento, determinandoli, per il sito di discarica annesso e allora in funzione, in 32 lire al Kg.; mentre la stessa Amministrazione Regionale, successivamente e a seguito dell'esaurimento delle volumetrie della discarica preesistente, con il già richiamata determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1/2000, nell'approvare il nuovo ed unico sito di discarica di proprietà di un'altra società, la Viterbo Ambiente s.r.l.- sempre a servizio

523 28 APR. 2005


6

dell'impianto gestito dalla Ecologia 2000 s.r.l. - ha fissato una tariffa di conferimento pari a 72 lire al Kg.;

- in prima istanza il TAR Lazio ha ritenuto inammissibile tale doglianza per difetto di interesse sul presupposto che, come riportato in una nota della Provincia di Viterbo, la stessa società riconosce alla Viterbo Ambiente s.r.l. circa 32 lire al Kg.;
- il Consiglio di Stato, al contrario, nel sottolineare che la corresponsione delle 32 lire al Kg. avviene solo sulla base di proprie scelte operative e non suffragate da alcun provvedimento modificativo delle pregresse situazioni regionali - tant'è che la Viterbo Ambiente s.r.l. risulta vantare un credito residuo in sede moratoria dinanzi al Tribunale di Roma con giudizio di opposizione in corso - ha accolto l'appello dell'istante riconoscendo l'interesse della stessa al procedimento di determinazione della tariffa di accesso in discarica nonché l'unitarietà del processo produttivo tra discarica ed impianto;
- già dal 2004 le due società sopra richiamate hanno conferito i relativi rami d'azienda e i relativi *assets* economico patrimoniali ad una società - la Ecologia Viterbo s.r.l. - avente il compito di gestire sia la discarica sia l'impianto;
- la complessità della problematica e la necessità di addivenire ad una soluzione in tempi contenuti, ha portato l'Amministrazione Regionale a richiedere al Prof. Avv. Enzo Cardì un parere *pro veritate* sugli effetti della già citata sentenza n. 1930/2003 nonché sulle attività che l'Amministrazione dovrà porre in essere;
- nello stesso parere, il Prof. Avv. Enzo Cardì al fine di risolvere le problematiche evidenziate reputa opportuno:
 - rinnovare il procedimento consentendo alla società Ecologia Viterbo s.r.l. la effettiva partecipazione al medesimo;
 - la sottoscrizione di un atto di compromesso ai sensi dell'art. 806 c.p.c., mediante una procedura di componimento rimessa ad arbitri eventualmente muniti di poteri di equità o di amichevoli compositori al fine di definire gli effetti economici pregressi conseguenti al principio di retroattività delle sentenze amministrative;

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dovrebbero essere rivisti al fine di adeguarli a quanto stabilito con determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1/2000;
- detto adeguamento, per il noto principio di retroattività delle sentenze amministrative, deve essere riconosciuto alla società istante sin dall'origine in quanto il vizio procedimentale risulta sussistente già dalla data di adozione del richiamato provvedimento n. 1/2000;
- tale pronuncia potrebbe portare, anche alla luce della nuova normativa in materia di bilancio, all'entrata in crisi delle società sopra richiamate con possibile coinvolgimento dell'Amministrazione



523 28 APR. 2005

Regionale che non ha tenuto conto degli effetti che la determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1/2000 avrebbe avuto sui profili organizzativi e tariffari del servizio;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1 del 14 gennaio 2000;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV dell'11 aprile 2003, n. 1930;

VISTO l'atto di messa in mora del 13 maggio 2004 della società Ecologia Viterbo s.r.l.;

VISTO il parere *pro veritate* richiesto al Prof. Avv. Enzo Cardi, con determinazione n. A2649 dell'8 settembre 2004 del Direttore del Dipartimento Istituzionale;

NON È SOGGETTA ALLA PROCEDURA DI CONCILIATIONE
CON LE PARTI SCIAU. DELIBERA

per quanto in premessa

1. di dare mandato al direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile affinché rinnovi, consentendo alla società interessata di partecipare al procedimento, la determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 1 del 14 gennaio 2000, prendendo in debita considerazione le doglianze della società Ecologia 2000 s.r.l., e per essa dell'avente diritto, riportate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1930/2003 citata in premessa;
2. di dare mandato al direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile affinché predisponga gli atti per l'attivazione di una procedura di componimento rimessa ad arbitri, eventualmente muniti di poteri di equità o di amichevoli compositori, al fine di definire, entro termine breve e certo, gli effetti economici progressi conseguenti al principio di retroattività delle sentenze amministrative, che permetta all'Amministrazione Regionale la sottoscrizione di un atto di compromesso ai sensi dell'art. 806 c.p.c..

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

28 APR. 2005

